

**MODIFICHE AL DOCUMENTO DENOMINATO DETERMINAZIONI DI POLITICA TARIFFARIA –  
CRITERI TECNICI**

**TIPOLOGIE DI SERVIZI RESI DALL'AMMINISTRAZIONE**

I servizi resi dall'Amministrazione sono suddivisi secondo la seguente tripartizione:

- Servizi offerti in concorrenza con altri operatori privati o pubblici senza particolari priorità sociali;
- Servizi istituzionali gestiti in regime di monopolio o di concorrenza monopolistica e non coperti da entrate tributarie
- Servizi ad elevata valenza sociale.

**COMPONENTI DI COSTO**

Costituiscono componenti della formula di costo da considerare nella fissazione dei corrispettivi tariffari:

a) personale, sia diretto che indiretto, comunque adibito alla produzione del servizio. Nella voce vanno ricompresi tanto gli oneri diretti quanto quelli riflessi: assegni fissi e indennità, compensi per lavoro straordinario, indennità di missione, contributi obbligatori a carico del Comune, oneri di sostituzione con personale giornaliero supplente e Irap. Nel caso di pensionamenti, assunzioni in servizio nel corso dell'anno, attività ripartite fra più servizi vanno calcolati e riportati i corrispondenti valori frazionali. Il costo del personale si può impostare metodologicamente attribuendo a ciascun dipendente il costo medio globale della qualifica corrispondente all'area alla quale l'operatore appartiene. Moltiplicando il numero degli operatori per i relativi costi medi si individua il costo totale del personale per i rispettivi servizi.

b) acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie (beni mobili, spese d'ufficio per stampati, cancelleria, registri, manifesti, avvisi, ecc., spese postali, telegrafiche e telefoniche, spese diverse per il sistema meccanografico, di automazione, informatico e tecnologico dei servizi, ecc.). Vengono compresi i costi che esprimono l'impiego di risorse monetarie in un atto di acquisto presso terzi (costo di acquisizione di un fattore) e/o la quantità del fattore impiegato per ottenere un servizio o un prodotto (costo di utilizzazione). La voce deve essere comprensiva della componente di costi comuni, cioè di costi, non di specifico ed esclusivo riferimento al servizio offerto, che il Comune deve comunque sostenere per lo svolgimento dell'attività, relativamente alle spese di gestione (riscaldamento, energia elettrica, pulizia, ecc.), al costo della superficie occupata dall'area (fitto reale) e alle spese per manutenzioni (ordinarie). La ripartizione dei costi comuni deve essere effettuata cercando di rispettare un principio funzionale o causale, secondo cui si devono assegnare, ad ogni servizio esaminato, valori che siano espressione quanto più significativa del volume di impiego di ciascun fattore produttivo al servizio medesimo.

1. Nella categoria di costo in oggetto si debbono quindi distintamente considerare:

b1) acquisizioni di beni mobili che partecipano, per loro natura, ad un solo processo produttivo, nel quale esauriscono la loro utilità (es.: materie, materiali, componenti, spese d'ufficio per stampati, cancelleria, registri, manifesti, avvisi, ecc.). La voce deve escludere i fattori cosiddetti durevoli, rappresentati dalle immobilizzazioni tecniche (impianti, attrezzature, arredi), posto che questi confluiscono nella componente di costo di cui al punto c).

b2) prestazioni di servizio richieste da terzi verso corrispettivo, dipendenti da un contratto a titolo oneroso. Sono da escludere le prestazioni gratuite. Vanno incluse le spese da sostenere per i servizi postali, telegrafici, telefonici, per il servizio meccanografico, di automazione, informatico e

tecnologico e per ogni altra prestazione dipendente da obbligazioni che implicino un'operazione da parte di terzi (fare, non fare, permettere).

b3) costi derivanti dalla prestazione di servizi inerenti al riscaldamento, all'illuminazione, all'acqua, alla pulizia ecc., quando tali componenti siano attribuibili alle unità organizzative della struttura comunale mediante misurazione oggettiva del volume di fattore impiegato, e moltiplicando quindi tale quantità per un prezzo unitario interpretabile come vero e proprio valore di scambio (costi speciali).

b4) fitti passivi reali di locali, nel caso in cui il Comune prenda in locazione gli immobili occorrenti alla produzione ed erogazione dello specifico servizio, corrispondendo il relativo canone. La spesa è desunta dai contratti di affitto.

b5) lavori di manutenzione ordinaria di immobili e relativi impianti ascensori, impianti termici, elettrici, mobili, macchine fotoriproduttori, arredamenti, attrezzature varie, impianti del sistema di automazione, meccanografico, informatico e tecnologico, ecc.. La relativa spesa può essere determinata in base agli atti tecnici o sulla scorta delle spese impegnate durante l'esercizio finanziario precedente.

b6) quota di consumi, nel caso di spese da sostenere per più attività e/o servizi posti in essere dall'Amministrazione comunale e che, contabilmente, non sono imputabili unicamente allo specifico servizio. E' il caso, per esempio, di talune spese di gestione (riscaldamento, energia elettrica, pulizia, fitti reali, ecc.) nonché di taluni costi amministrativi (es. costi tributari) non di esclusiva spettanza del centro di spesa considerato (cioè dell'unità organizzativa cui compete la produzione e/o erogazione del servizio). La ripartizione di questi costi è sempre soggettiva, in quanto la misurazione oggettiva del "consumo" per ciascun oggetto di riferimento non è possibile.

c) ammortamenti tecnici delle attrezzature, degli arredi e degli automezzi. La voce deve riguardare, in conformità al suo significato economico, l'imputazione all'esercizio di una quota del costo sostenuto per l'investimento iniziale del capitale. Occorre quindi valutare ed assegnare un valore monetario ai fattori produttivi utilizzati per produrre il servizio, nel periodo di tempo considerato. E' necessario che si calcoli l'ammortamento, e dunque la partecipazione delle immobilizzazioni tecniche alla formazione del reddito dei vari esercizi interessati dal concorso delle stesse alla produzione considerata, relativamente ad ogni investimento effettuato con riferimento al servizio che viene offerto e quindi per:

- c1) impianti;
- c2) attrezzature;
- c3) arredi;
- c4) automezzi;
- c5) manutenzioni straordinarie incrementative di valore;
- c6) ogni altra immobilizzazione tecnica.

**Gli ammortamenti sono determinati secondo i coefficienti stabiliti dal Regolamento di contabilità. I beni mobili acquistati con fondi di parte corrente del bilancio non vengono ammortizzati in quanto considerati costi d'esercizio.**

d) eventuali costi figurativi relativi al capitale tecnico impiegato (costi opportunità), corrispondenti alla valutazione di rendimento del capitale impiegato, nel caso di una sua utilizzazione diversa ed alternativa. Tali costi, se esistono, possono riguardare le immobilizzazioni tecniche ovvero l'area occupata, suscettibili di impieghi alternativi (fitto figurativo, interessi di computo, ecc.). Nel caso che, per i valori mobili o immobili utilizzati, si sia fatto ricorso all'indebitamento, la grandezza in esame corrisponde al costo del denaro preso a prestito (in condizioni normali) e che, reso libero, potrebbe essere restituito, diminuendo in conseguenza gli oneri finanziari.

2. Nella tipologia di costo in parola vanno distintamente valutati:

d1) fitti figurativi, ove gli immobili destinati ad uffici preposti alla produzione e/o erogazione del servizio interessato siano di proprietà dell'ente comunale. Il suo ammontare sarà commisurato al prezzo di mercato delle locazioni di locali consimili di proprietà privata. In alternativa ai fitti figurativi possono essere considerati per il calcolo della tariffa gli ammortamenti riferiti all'immobile utilizzato, secondo i coefficienti stabiliti dall'articolo 28 decreto del Presidente della Giunta regionale 27 ottobre 1999 n. 8/L.

d2) oneri finanziari, relativi all'accensione di mutui pertinenti ad investimenti effettuati per migliorare l'efficienza del servizio.

## **GRADO DI COPERTURA DEI COSTI**

### **SERVIZI OFFERTI IN CONCORRENZA CON ALTRI OPERATORI PRIVATI O PUBBLICI SENZA PARTICOLARI PRIORITA' SOCIALI**

I servizi offerti in concorrenza con altri operatori privati o pubblici senza particolari priorità sociali comprendono le attività, non necessariamente riconducibili a beni meritori, gestiti direttamente dal Comune con combinazione di mezzi e risorse proprie ovvero attraverso affidamento a terzi dell'organizzazione dell'esercizio della funzione, che vengono poste in essere a richiesta dell'utente e che trovano in altri operatori – imprese private od organismi endogeni al sistema della Pubblica Amministrazione – servizi alternativi e succedanei in grado di appagare, anche in modo difforme, gli stessi bisogni dei cittadini/utenti.

Rientrano in questa tipologia i seguenti servizi:

- a) servizi cimiteriali (trasporti funebri e pompe funebri);
- b) servizio di riproduzione di atti non istituzionali;
- c) concessione in uso di immobili, porzioni di immobili e locali;
- d) servizi speciali di nettezza urbana e conferimento rifiuti da parte delle attività produttive al C.R.Z.

Per i servizi offerti in concorrenza con altri operatori privati o pubblici senza particolari priorità sociali si prevede che le tariffe debbono, in linea di massima, essere allineate con i costi di produzione, ossia rispettare una percentuale minima di copertura del 100% del costo economico-tecnico che il Comune deve sostenere per la produzione del servizio medesimo. Detto costo, cui rapportare la tariffa, è costituito dalla sommatoria delle componenti di costo sopra esplicitate, calcolate in base ai livelli di efficienza e di prezzo che l'Amministrazione comunale intende raggiungere per la gestione del servizio.

### **SERVIZI ISTITUZIONALI GESTITI IN REGIME DI MONOPOLIO O DI CONCORRENZA MONOPOLISTICA E NON COPERTI DA ENTRATE TRIBUTARIE**

I servizi istituzionali gestiti dal Comune di Trento, mediante organizzazione di mezzi propri, in regime di monopolio o di concorrenza monopolistica, sono costituiti dalle attività e dalle funzioni che il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, assume in via esclusiva o rilevante per disposizione di legge al fine di soddisfare bisogni della comunità e che vanno resi qualunque sia la concreta entità della domanda, provvedendo alla loro copertura finanziaria mediante contribuzione dell'utenza e non a mezzo di imposte, canoni aventi carattere di imposta o ogni altra entrata di natura tributaria.

Rientrano in questa tipologia i seguenti servizi:

- a) servizi cimiteriali obbligatori (inumazioni, tumulazioni, esumazioni straordinarie ecc.);
- b) svolgimento di pratiche istruttorie relative ad autorizzazioni per occupazione del suolo pubblico, per trasporti eccezionali ed in deroga, per l'emissione di ordinanze sul traffico a richiesta di privati ed altri provvedimenti autorizzatori;
- c) svolgimento di pratiche istruttorie per il rilascio del contrassegno per la sosta nelle aree a pagamento;
- d) concessione in uso di attrezzature (bandiere, copritavolo, ecc.);
- e) servizi speciali di vigilanza urbana;
- f) verifiche su impianti termici di edifici ai fini del contenimento dei consumi energetici ex decreto del Presidente della Repubblica 412/93;
- g) riproduzione di atti istituzionali;
- h) servizi igienici pubblici.

Costituiscono componenti della formula di costo da considerare nella fissazione dei corrispettivi tariffari le voci di cui ai precedenti punti a) e b).

La natura delle prestazioni offerte, infatti, esclude che vengano computate ad elemento di costo del corrispettivo tariffario quote delle spese di investimento relative a fattori durevoli da destinare ai processi produttivi dei servizi offerti, posto che tali fattori, rappresentando costi di struttura o capacità che il Comune deve sostenere per poter garantire i servizi in base a precise disposizioni di legge, non possono essere fatti gravare sul cittadino/utente.

## **SERVIZI AD ELEVATA VALENZA SOCIALE**

Per quanto concerne, invece, i servizi ad elevata valenza sociale il grado di copertura dei costi è diversificato anche in relazione alle specifiche finalità del servizio reso.

I servizi comunali ad elevata valenza sociale sono quelli che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività che il Comune riconosce di pubblica utilità e dei quali assicura quindi – o direttamente con la propria organizzazione o per mezzo di altri soggetti di diritto ai quali ritenga di poter attribuire l'esercizio del diritto stesso – la realizzazione e il controllo al fine di attuare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della comunità. Essi sono diretti a prestare alla comunità utilità necessarie, in relazione a specifici bisogni individuali, per rendere possibili le ordinarie relazioni sociali delle persone.

Gli obiettivi di socialità che ispirano i servizi in oggetto, per loro natura meritevoli di incentivazione a fine di sviluppo della collettività, presuppongono un'adeguata definizione delle linee strategiche della relativa attività ed una razionale gestione delle risorse utilizzate nei processi di produzione.

I servizi ad elevata valenza sociale vengono distintamente analizzati secondo la seguente suddivisione:

- servizi a valenza sociale a carattere prettamente educativo con valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare;
- servizi a valenza sociale aventi finalità educative, di aggregazione e socializzazione dei soggetti senza valutazione della condizione economica;
- servizi a valenza sociale inerenti all'utilizzo di impianti sportivi.

I servizi a valenza sociale a carattere prettamente educativo si qualificano come servizi sociali di interesse pubblico caratterizzandosi in senso educativo, in quanto favoriscono l'equilibrato sviluppo fisico e psichico del bambino ed integrano l'opera educativa della famiglia. Essi provvedono alla temporanea cura educativa dei bambini, per assicurare un'adeguata assistenza alla famiglia, al fine anche di favorire l'attività lavorativa dei genitori nel quadro di un complesso sistema di sicurezza sociale.

Gli obiettivi di socialità che guidano i servizi in parola presuppongono di fare riferimento, ai fini di determinazione della controprestazione tariffaria, alla valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare. Pertanto, la tariffa viene diversificata per singolo utente, tenendo conto del reddito dell'intero nucleo familiare, del patrimonio posseduto e della particolarità della composizione del nucleo stesso sulla base dell'Indicatore **adottato dall'Amministrazione**.

Costituiscono elementi e aspetti di riferimento per il calcolo dei costi cui raffrontare la tariffa massima relativa alla **retta di frequenza** mensile per la fruizione del servizio le voci di cui ai punti a), b), c) e d).

La tariffa massima dei servizi a valenza sociale a carattere prettamente educativo, su cui calcolare eventuali diversificazioni tariffarie, deve assicurare la copertura del costo economico - tecnico definito al precedente capoverso in misura almeno pari al 26%.

I servizi a valenza sociale aventi finalità educative, di aggregazione e di socializzazione del soggetto sono costituiti dai servizi socio educativi integrativi al nido d'infanzia e dalle attività e dagli

interventi di sviluppo socio-culturale o di “animazione” (centro musicale di Via Fermi n. 28, servizi culturali, musei, gallerie, mostre ed attività assimilabili) che sono finalizzati al soddisfacimento di un semplice bisogno di ricreazione e di intrattenimento, anche a scopi di socialità, di un desiderio di partecipazione ad una precisa forma di manifestazione artistico-culturale, ovvero di un bisogno di aggiornamento e di addestramento per approfondire tematiche strettamente legate ad un’attività intellettuale (scolastica o lavorativa).

Costituiscono componenti della formula di costo da considerare nella fissazione dei corrispettivi tariffari le voci di cui ai precedenti punti a), b), c) e d).

La tariffa dei servizi in atto denominati “servizi a valenza sociale aventi finalità educative, di aggregazione e di socializzazione del soggetto” deve garantire una percentuale di copertura dei costi, definiti in base alla formula di costo di cui al precedente articolo, pari almeno al rapporto percentuale minimo di:

- a) 45% per i servizi culturali ed attività assimilabili;
- b) 26% per servizi socio educativi integrativi ai nidi d’infanzia;
- c) 10% per centro musicale di Via Fermi n. 28.

Per l’attività espositiva della Galleria civica non sono previste entrate tariffarie in quanto l’esiguità degli incassi non giustifica gli oneri derivanti dagli adempimenti fiscali ed organizzativi conseguenti alla gestione tariffaria.

I servizi a valenza sociale inerenti all’utilizzo di impianti sportivi sono costituiti dalle prestazioni rese a richiesta del cittadino/utente con riguardo all’utilizzo degli impianti e delle attrezzature in disponibilità dell’Amministrazione comunale, gestiti direttamente, attraverso A.S.I.S. o in affidamento a terzi per la pratica di attività sportive compiute individualmente o in gruppo.

Costituiscono componenti della formula di costo da considerare nella fissazione dei corrispettivi tariffari le voci di cui ai precedenti punti a), b), c) e d).

Il complesso delle entrate derivanti dalle tariffe connesse all’utilizzo degli impianti sportivi, da richiedere all’utente, deve garantire la copertura di almeno il 14% dei costi, definiti in base alla formula di costo di cui sopra.

Per gli impianti gestiti da A.S.I.S. la copertura dei costi viene calcolata rapportando le entrate da tariffe alle spese di gestione secondo le componenti di costo del bilancio preventivo economico annuale, integrato, a cura del Servizio comunale competente, dagli oneri di ammortamento e dagli interessi passivi a carico del bilancio comunale. Per gli impianti affidati a terzi, la tariffa massima per ogni tipologia di impianto non può superare quelle stabilite dall’amministrazione comunale.

## **SISTEMI DI DIFFERENZIAZIONE TARIFFARIA**

Sono ammesse tariffe differenziate al fine di soddisfare specifici bisogni formativi, di sostegno alla famiglia, all’associazionismo e all’aggregazione giovanile, nonché di promozione sociale (fasce disagiate, anziani, disabili, ecc.).

Come sancito dai principi generali esplicitati nella Relazione Previsionale e Programmatica, si possono, comunque, determinare modelli tariffari definiti in modo forfetario qualora, per le caratteristiche dello specifico servizio offerto risulti difficile quantificare in modo puntuale il costo economico-tecnico sostenuto per l’erogazione del servizio medesimo ovvero qualora la tariffa determinata sulla base dei criteri individuati risulti sproporzionata rispetto alla natura della prestazione, ovvero nel caso in cui l’allineamento con i costi di produzione costituisca fattore di svantaggio rispetto alla qualità ed alle tariffe dei servizi offerti in concorrenza.

Sono generalmente escluse forme di gratuità, salvo specifici casi in cui, per la natura del servizio erogato, risulti sproporzionata l'onerosità derivante dagli adempimenti della gestione tariffaria rispetto agli introiti previsti. Possono essere altresì esonerate dal pagamento, totale o parziale, del corrispettivo tariffario le categorie e le fasce d'utenza che versano in condizioni di oggettive difficoltà economiche